

ALLEGATO A

Relazione introduttiva al :“ DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEI MEDIATORI INTERCULTURALI PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE IN AMBITO SOCIALE, SCOLASTICO, SANITARIO, LAVORATIVO LEGALE E GIUDIZIARIO, ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N.13/2016”

Nella regione Basilicata l'immigrazione ha assunto una dimensione ormai consolidata nell'ambito della struttura sociale e gli stranieri residenti, in costante aumento, sono una risorsa sia in termini sociali che economici. Pertanto l'integrazione socio-culturale di una parte tanto rilevante della società non può essere trascurata o lasciata al caso, al contrario necessita di interventi di governance che facilitino i processi di inclusione per rispondere alle esigenze dei cittadini immigrati, ma anche per costruire percorsi di fruizione dei diritti e di interazione positiva con la popolazione per un giusto equilibrio tra coesione sociale e diversità culturali.

In tale ottica si inserisce la centralità del ruolo del mediatore interculturale , figura professionale che , richiamato già dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non è stata oggetto di definizione e regolamentazione univoche da parte del legislatore nazionale . Il mediatore svolge prevalentemente una funzione di assistenza nei confronti del cittadino straniero presente sul territorio nazionale e la sua formazione richiede vaste e ricche conoscenze sociali, storiche e culturali, capacità e tecniche di mediazione e di conciliazione, un'attenta conoscenza delle tematiche concernenti l'immigrazione, la pedagogia interculturale e i diritti umani, un'ottima padronanza della lingua italiana e, almeno, di un'altra lingua straniera, una buona conoscenza della storia, della cultura e della religione sia italiane che del Paese di provenienza dell'immigrato. E' dunque una figura essenziale all'interno di ogni società multietnica e multi culturale, che assiste il cittadino straniero soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche (uffici pubblici, scuole, ospedali, tribunali, centri di prima accoglienza, di informazione o di consulenza).

Nata dall'esigenza di creare un collegamento tra l'utente straniero presente sul territorio italiano e le strutture pubbliche, il mediatore si è rivelato di particolare importanza per il processo d'integrazione, per rimuovere le barriere culturali e linguistiche e per promuovere sul territorio una cultura di accoglienza e integrazione socio-economica., svolgendo quindi una funzione “ponte” tra diverse culture, mirata alla “promozione e allo sviluppo del dialogo interculturale”. Il mediatore informa,

altresi, gli immigrati, sui fondamenti della cultura e del modo di vivere del paese ospitante, con particolare riguardo ai diritti e doveri vigenti in Italia, all'accesso ed alla fruizione dei servizi pubblici e privati . A tal fine collabora con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata ed opera in tutte le situazioni di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse. Il più delle volte a svolgere questa professione è l'immigrato stesso.

Alla luce di quanto sopra, la Regione Basilicata, considerando centrale la figura del mediatore interculturale , ha istituito con L.R.n.13/2016 , all'art.12, il relativo registro ed offrendo la possibilità a tutti soggetti interessati di reperire, a livello regionale, tale personale, spesso proveniente da altre regioni, le cui professionalità , conoscenze e capacità tecniche vengono certificate attraverso il riconoscimento di :

- a. percorsi di formazione professionale;
- b. percorsi di istruzione;
- c. esperienza professionale nel settore.

Pertanto con il presente provvedimento si dà corso all'obbligo di legge prevedendo la formazione di una lista regionale di mediatori per i servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, giudiziario ovvero legato alle attività presso le questure ed i tribunali, uniformando e valorizzando le competenze professionali , pur in assenza di una specifica normativa nazionale di disciplina del settore.